

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 3 luglio 2018

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27.06.2018.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 29 maggio 2018, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 1 giugno 2018, n. 278

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Vincenzo Ceccarelli

Assegnata alla 4^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 26 giugno 2018

Approvata in data 27 giugno 2018

Divenuta legge regionale 24/2018 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) e della legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge

regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88

Legge regionale 1 agosto 2011, n. 35

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2018, n. 34

Esclusione delle acque interne presenti nelle aree protette dall'ambito di applicazione della legge. Modifiche alla l.r. 7/2005.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Acque interne. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 7/2005

Art. 2 - Divieti. Modifiche all'articolo 18 bis della l.r. 7/2005

Art. 3 - Vigilanza e sanzioni. Modifiche all'articolo 20 della l.r. 7/2005

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, lettere l) e n), dello Statuto;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne);

Considerato quanto segue:

1. In sede di verifica di legittimità costituzionale della legge regionale 17 ottobre 2017, n. 59 (Disposizioni in materia di gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne. Modifiche alla l.r. 7/2005), la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha sollevato un dubbio di legittimità con riferimento all'articolo 2, comma 1, della suddetta legge, nella parte in cui non prevede l'esclusione dall'ambito di applicazione della legge delle acque interne presenti nelle aree protette. Al

fine di dare seguito all'impegno assunto di modificare la legge, si interviene per chiarire che le norme regionali che regolano l'esercizio della pesca nelle acque interne non si applicano alle acque interne presenti nei parchi nazionali, nelle riserve naturali statali e nelle aree protette regionali. Conseguentemente, si modifica anche la norma relativa alla vigilanza per eliminare il riferimento agli agenti dipendenti di parchi nazionali e regionali;

2. È necessario modificare la norma che prevede i divieti per l'installazione delle reti da pesca e delle reti da posta. In particolare, è necessario reintrodurre i divieti d'installazione delle reti da posta previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 febbraio 2018, n. 6/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) che per mero errore materiale, non erano stati riportati nella l.r. 59/2017. Inoltre, a seguito di una più approfondita valutazione tecnica per le reti da pesca, risulta opportuno rimodulare la relativa disciplina di divieto, al fine di non limitare eccessivamente le attività di pesca, anche laddove questo non rispondesse ad obiettivi di tutela della fauna ittica;

Approva la presente legge

Art. 1

Acque interne.

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 7/2005

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) sono inserite le parole: “, ad esclusione delle acque interne presenti nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e nel sistema regionale delle aree naturali protette di cui alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010).”.

Art. 2

Divieti.

Modifiche all'articolo 18 bis della l.r. 7/2005

1. Il comma 1 dell'articolo 18 bis della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente:

“1. È vietato disporre:

a) reti da pesca a una distanza inferiore a 30 metri da scale di monta;

b) reti da posta ad una distanza inferiore a 30 metri da scale di monta, prese d'acqua, da sbocchi di canali, cascate naturali o artificiali, dalle arcate dei ponti e da sbarramenti dei corsi d'acqua.”.

Art. 3

Vigilanza e sanzioni.

Modifiche all'articolo 20 della l.r. 7/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 7/2005 le parole: “o di parchi nazionali e regionali” sono soppresse.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 3 luglio 2018

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26.06.2018.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 17 maggio 2018, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 22 maggio 2018, n. 277

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Marco Remaschi

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 14 giugno 2018

Approvata in data 26 giugno 2018

Divenuta legge regionale 23/2018 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7